

- Approvato con D. C.C. n. 52 del 17.12.2009

COMUNE DI LAGLIO

Provincia di Como

REGOLAMENTO PER I REFERENDUM
CONSULTIVI COMUNALI

REGOLAMENTO PER I REFERENDUM CONSULTIVI COMUNALI

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI ISPIRATORI

ART.1 PRINCIPI GENERALI

TITOLO II- TITOLARITÀ ' ED AMBITO DI ESERCIZIO

ART. 2 TITOLARITA' ED OGGETTO DEL REFERENDUM
ART. 3 REFERENDUM DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
ART. 4 COMITATO PROMOTORE
ART. 5 COMMISSIONE E GIUDIZIO PREVENTIVO DI AMMISSIBILITÀ*
ART. 6 CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA DI REFERENDUM DI
INIZIATIVA POPOLARE
ART. 7 PROCEDURA PER IL REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE
ART. 8 INDIZIONE DEL REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE
ART. 9 REVOCA DEL REFERENDUM

TITOLO III - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

ART. 10 PROPAGANDA ELETTORALE E PUBBLICITÀ DEL REFERENDUM
ART. 11 CERTIFICATI ELETTORALI
ART. 12 SCHEDE ELETTORALI
ART. 13 SEZIONI ELETTORALI
ART. 14 SEGGI ELETTORALI
ART. 15 NOMINA DEI COMPONENTI IL SEGGIO ELETTORALE
ART. 16 INSEDIAMENTO DEL SEGGIO ED ADEMPIMENTI
ART. 17 MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SEGGIO
ELETTORALE
ART. 18 OPERAZIONI DI VOTO
ART. 19 SCRUTINIO ED ADEMPIMENTI FINALI DEL SEGGIO
ART. 20 VALIDITÀ DEL REFERENDUM
ART. 21 PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI
ART. 22 INFORMAZIONI DEI CITTADINI
ART. 23 PREVISIONE DI SPESA
ART. 24 NORME FINALI
ART. 25 ENTRATA IN VIGORE

REGOLAMENTO PER I REFERENDUM CONSULTIVI COMUNALI

TITOLO I - PRINCIPI ISPIRATORI

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

1. Ai sensi dell'art. 34 dello Statuto Comunale, il referendum consultivo costituisce lo strumento per favorire la partecipazione dei cittadini sulle più importanti problematiche di interesse locale.

TITOLO II - TITOLARITA' ED AMBITO DI ESERCIZIO

ART. 2 - TITOLARITA' ED OGGETTO DEL REFERENDUM

1. Possono chiedere l'indizione di referendum consultivo:
 - a) il Consiglio Comunale, al fine di cogliere gli orientamenti che maturano nella comunità, anche prima di procedere all'emanazione di provvedimenti di sua competenza, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
 - b) il trenta per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune per argomenti di esclusiva competenza locale. In tale caso possono essere materia di referendum quegli argomenti sui quali la Giunta o il Consiglio Comunale abbiano già deliberato.
2. Non può essere oggetto di referendum quanto indicato all'art. 34, comma 2 dello Statuto Comunale.

ART. 3 - REFERENDUM DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE

1. Nel caso di referendum proposto dal Consiglio Comunale ai sensi della lettera a) del precedente art. 2, la deliberazione consiliare deve contenere il quesito o i quesiti referendari, la data di svolgimento, le forme di divulgazione e la copertura finanziaria. Detta deliberazione determina la sospensione del procedimento oggetto di referendum sino a quando quest'ultimo si sia svolto.
2. Le modalità di svolgimento sono indicate nei successivi articoli compresi nel titolo terzo.

ART. 4 - COMITATO PROMOTORE

1. Un gruppo di ottanta cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune può costituirsi senza formalità in comitato promotore per presentare al Sindaco la proposta referendaria. In detta proposta, oltre al quesito, dovrà essere indicato il nominativo di un rappresentante effettivo e di uno supplente del Comitato promotore ed il loro recapito. Le firme dei componenti il comitato promotore dovranno essere autenticate con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15. Le dette disposizioni si applicano anche per la costituzione dei comitati per il sostegno dei quesiti referendari e per il rigetto dei quesiti referendari.

ART. 5 - COMMISSIONE E GIUDIZIO PREVENTIVO DI AMMISSIBILITÀ'

1. E' costituita presso il Comune la Commissione di preventiva ammissibilità delle proposte referendarie, così composta: il Sindaco pro - tempore, il Segretario Comunale, un rappresentante scelto dalla maggioranza, un rappresentante scelto dalla minoranza e un esperto in materie giuridiche (che funge da presidente). Essa ha durata pari a quella del Consiglio Comunale

in carica al momento della sua costituzione ed è nominata dalla Giunta Comunale. Le sedute della Commissione sono valide, in prima convocazione, con la presenza di tutti i suoi componenti e in seconda convocazione, da tenersi entro cinque giorni, con la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal responsabile dell'Ufficio Elettorale o, in caso di assenza o impedimento dello stesso, dal Segretario Comunale.

3. La commissione, su istanza del comitato promotore, decide a maggioranza, entro venti giorni dalla richiesta, sull'ammissibilità del referendum prima dell'inizio della raccolta delle firme e ne dà comunicazione scritta e motivata al rappresentante del comitato promotore. La presentazione di istanze non produce gli effetti sospensivi di cui all'art. 6, comma 2.

4. Contro il giudizio preventivo di ammissibilità è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, alla Giunta Comunale che si pronuncia inappellabilmente entro 15 giorni dalla data del ricorso stesso.

ART. 6 - CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA DI REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE

1. La richiesta di referendum è presentata in forma dattiloscritta. Essa deve indicare in modo chiaro e sintetico il quesito da sottoporre a consultazione popolare e deve consentire la scelta fra due o più alternative relative alla medesima materia.

2. La richiesta di referendum, corredata dalle sottoscrizioni occorrenti, deve essere depositata presso la Segreteria Comunale. In tale caso l'iter procedimentale relativo alla materia per la quale si richiede la consultazione resta sospeso sino a quando il referendum si sia svolto o sia stato dichiarato inammissibile.

3. In deroga a quanto previsto dall'ultimo capoverso del comma 2 e ferme restando le competenze del Consiglio e della Giunta Comunale, fino a trenta giorni prima della data di svolgimento del referendum, tra il Sindaco e il comitato promotore si può giungere ad un accordo, senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse. In tal caso - il referendum non ha luogo e il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio Comunale e mediante pubblico avviso.

ART. 7 - PROCEDURA PER IL REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE

1. La richiesta di referendum presentata dal comitato promotore deve essere sottoscritta dai soggetti di cui all'art. 2 lettera b).

2. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura " COMUNE DI LAGLIO - RICHIESTA DI REFERENDUM " e l'indicazione completa e chiaramente leggibile del quesito referendario.

3. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati al responsabile del Servizio Elettorale del Comune o, in caso di assenza o impedimento, al Segretario Comunale. Detti moduli saranno vidimati con l'apposizione del bollo del Comune all'inizio di ogni foglio. Il servizio elettorale restituisce al comitato promotore detti moduli entro cinque giorni dalla data di presentazione, redigendo apposito verbale di consegna.

4. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome e nome, luogo e data di nascita,, indirizzo. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, segretario comunale o funzionario all'uopo incaricato e Consiglieri comunali eletti. I moduli, a cura del servizio elettorale, sono completati con il numero di iscrizione nelle liste elettorali e con la certificazione elettorale da apporre in calce.

5. La raccolta delle firme, a cura del comitato promotore, non può durare più di trenta giorni dalla data del verbale di consegna dei moduli di cui al comma 3. Entro detto termine la richiesta corredata dalle sottoscrizioni deve essere depositata presso il servizio elettorale, che ne rilascia ricevuta.

6. Entro dieci giorni dal deposito il segretario Comunale e/o, in caso di assenza o impedimento, il responsabile del servizio elettorale, verifica ed attesta la validità delle firme raccolte ed il loro numero e ne dà immediata comunicazione al comitato promotore ed al Sindaco che trasmette tempestivamente gli atti alla commissione di preventiva ammissibilità.

7. Sull'ammissibilità del referendum di cui all'art. 2, lettera b, nei successivi quindici giorni decide, in via definitiva, a maggioranza, la commissione di cui all'art. 5, comma 1 e ne dà comunicazione al Sindaco e al rappresentante del comitato promotore.

8. Qualora il numero delle firme sia inferiore a quello prescritto, o siano state riscontrate difformità alle norme di cui agli articoli 6 e 7, il giudizio di ammissibilità non ha luogo e non potrà essere avanzata ulteriore proposta referendaria sullo stesso argomento prima che sia trascorso almeno un anno dalla data di deposito delle firme di cui al precedente comma 5.

ART. 8 - INDIZIONE DEL REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE

1. Se il referendum è ammissibile, il Sindaco, entro venti giorni, convoca il Consiglio Comunale presentando la documentazione ricevuta dalla commissione e la proposta di deliberazione per la presa d'atto dell'ammissione del referendum e per l'impegno di spesa occorrente. Detta deliberazione sarà soggetta al controllo secondo la normativa vigente.

2. Il Sindaco, sentita la commissione di cui all'articolo 5, può proporre al Consiglio Comunale l'accorpamento di più referendum nella medesima consultazione. I quesiti sottoposti a referendum non potranno in ogni caso superare il numero di cinque.

3. L'atto deliberativo contiene il testo esatto del quesito o dei quesiti, la quantificazione e l'impegno della spesa necessaria per l'espletamento della consultazione referendaria.

4. In attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale il Sindaco indice il referendum in una data che non può essere né inferiore a quarantacinque giorni né superiore a sessanta giorni dalla data di comunicazione di cui all'art. 7, comma 7, e comunque non in coincidenza con altre operazioni di voto.

I referendum inoltre non potranno avere luogo nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio Comunale e nei sei mesi successivi alle elezioni del nuovo consiglio comunale; inoltre nei periodi compresi fra l'1 luglio ed il 31 agosto e l'1 dicembre e il 31 gennaio.

5. Copia del provvedimento è inviata dal sindaco ai capigruppo consiliari, al comitato promotore del referendum di iniziativa popolare, alla commissione, al servizio elettorale ed alle autorità competenti e nello stesso tempo il Sindaco dispone che siano pubblicati i manifesti nei quali siano precisati:

- a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
- b) il giorno e l'orario della votazione;
- c) le modalità della votazione,
- d) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.

Copie del manifesto sono esposte nelle sale ove ha luogo la votazione.

6. È istituita, con deliberazione del Consiglio Comunale da assumersi nella stessa seduta della deliberazione consiliare di indizione del referendum la Commissione Elettorale Comunale di Garanzia composta come segue:

- il Segretario Comunale o un funzionario delegato (Presidente di diritto);
- n. 3 consiglieri comunali dei quali uno designato dalla minoranza consiliare;

- n. 1 componente designato dal comitato promotore per il referendum;
- n. 1 componente designato, ove costituito, dal comitato per il rigetto del referendum.

In caso di accorpamento di referendum il rappresentante dei comitati promotori e il rappresentante dei comitati per il rigetto sono designati congiuntamente dai comitati stessi. Qualora i comitati non raggiungano l'accordo per la designazione del rappresentante unico, all'individuazione provvede prima della seduta consiliare relativa, l'Ufficio di segreteria del Comune mediante estrazione a sorte fra i rappresentanti dei comitati stessi.

La Commissione Elettorale Comunale di Garanzia ha lo scopo di provvedere al coordinamento ed alla organizzazione di tutte le operazioni elettorali, di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, di procedere alla proclamazione dei risultati e di esprimersi su eventuali reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio.

Le sedute della Commissione Elettorale Comunale di garanzia sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

7. La costituzione del comitato per il rigetto dei quesiti referendari deve pervenire al protocollo generale, tramite il servizio elettorale del Comune, almeno 5 giorni prima dello svolgimento della seduta consiliare di cui al comma precedente.

8. Le operazioni relative al referendum sono organizzate dal servizio elettorale .

ART. 9 - REVOCA DEL REFERENDUM

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum di iniziativa popolare vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la Commissione elettorale Comunale di Garanzia, sentito il comitato promotore, propone al sindaco di far dichiarare dal Consiglio Comunale che le operazioni relative non abbiano più corso. Il consiglio Comunale delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per il referendum di iniziativa del consiglio comunale, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, propone la revoca della deliberazione di indizione del referendum al Consiglio Comunale che delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

3. Il Sindaco, a seguito della deliberazione del consiglio Comunale, da avviso della chiusura delle operazioni referendarie alla Commissione Elettorale Comunale di garanzia, al comitato promotore , all'eventuale comitato per il rigetto, al servizio elettorale, alla cittadinanza e alle autorità preposte.

TITOLO III - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

ART. 10 - PROPAGANDA ELETTORALE E PUBBLICITÀ DEL REFERENDUM

1. La propaganda, a cura degli interessati, può essere effettuata mediante affissione di manifesti sugli spazi appositamente indicati dalla Giunta Comunale ed aventi dimensioni massime di m. 1,00 (altezza) x m. 0,70 (base).

2. Per l'assegnazione di spazi prescritti deve essere rivolta istanza alla Giunta Comunale da parte dei comitati promotori dei referendum ed eventualmente dei comitati per il rigetto dei quesiti referendari entro il 34° giorno antecedente la data della votazione. Analoga istanza può anche essere presentata da parte dei capigruppo consiliari per i referendum deliberati dal Consiglio Comunale.

La Giunta Comunale, tra il 33° e 31° giorno precedente la data della votazione ripartisce gli spazi delimitati in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione della relativa istanza e di superficie pari a cm. 70 per cm.100.

Effettuata la ripartizione, il Sindaco, a seconda se trattasi di referendum deliberato dal Consiglio Comunale o su iniziativa popolare, dispone la notifica rispettivamente ai capigruppo consiliari, ai comitati promotori ed eventualmente ai comitati per il rigetto dei

quesiti referendari, degli spazi loro attribuiti e la relativa ubicazione. I Comitati promotori che partecipano alla consultazione con più referendum hanno diritto ad una sola superficie di cui al precedente capoverso.

3. Comizi, assemblee pubbliche ed altre forme di propaganda potranno avere luogo nei modi e termini previsti dalla vigente normativa.

4. La propaganda per il referendum è ammessa dalla data di indizione dello stesso e deve avere termine entro le ore 24.00 del secondo giorno antecedente la consultazione referendaria.

5. Il Sindaco da pubblicità al referendum mediante avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio del Comune, nelle sedi dei quartieri ed in altro luoghi pubblici dopo la esecutività della deliberazione consiliare che ha indetto il referendum ed entro 15 giorni dalla stessa.

6. Viene, infine, data pubblicità, a cura del Sindaco, sui risultati del referendum entro quindici giorni dalla consultazione.

ART. 11 - CERTIFICATI ELETTORALI

1. I certificati di iscrizione alle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice il referendum e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla predetta pubblicazione.

2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio elettorale dagli elettori interessati.

ART. 12 - SCHEDE ELETTORALI

1. Il Comune provvede alla predisposizione delle schede elettorali per il referendum, aventi le seguenti caratteristiche:

- le schede avranno dimensioni uguali a quelle utilizzate per la consultazione elettorale amministrativa;
- le schede dovranno recare a stampa l'indicazione del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum.

ART. 13 - SEZIONI ELETTORALI

1. Le sezioni elettorali per il referendum coincidono con quelle individuate per le elezioni amministrative locali.

ART. 14 - SEGGI ELETTORALI

1. L'Ufficio Elettorale di Sezione è composto dal Presidente, che viene nominato sulla base degli elenchi in possesso dell'Ufficio Elettorale, da un segretario, nominato dal Presidente, e da n. 3 scrutatori per ogni seggio, nominati dalla Commissione Elettorale Comunale, ai sensi delle leggi n. 95/1989 e n. 53/1990.

ART. 15 - NOMINA DEI COMPONENTI IL SEGGIO ELETTORALE

1.. Gli scrutatori componenti il seggio elettorale sono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'Albo Pretorio del Comune, nel numero di tre per ogni seggio, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione e sono scelti mediante estrazione a sorte dagli elenchi redatti ai sensi dell'art. 1 della legge 08/03/1989 n. 95 e art. 6 della legge 21/03/1990 n. 53.

2. La rinuncia eventuale dovrà essere presentata con idonea motivazione entro due giorni dalla data di notifica.

3. Qualora all'atto dell'insediamento del seggio elettorale risulti assente il Presidente, il Sindaco provvedere a nominare un supplente, se risultano assenti uno o più scrutatori il Presidente del seggio provvedere alla loro sostituzione.

ART. 16 - INSEDIAMENTO DEL SEGGIO ED ADEMPIMENTI

1. Il seggio elettorale per il referendum si insedia alle ore 16.00 del giorno antecedente alla consultazione e provvede immediatamente:

- a) alla verifica del materiale consegnato dal Comune;
- b) alla vidimazione delle schede consegnate;
- e) alla compilazione del verbale delle operazioni predette.

2. Per il servizio di componente l'Ufficio elettorale di Sezione è, previsto un compenso pari a quello corrisposto agli scrutatori nelle consultazioni elettorali e referendarie immediatamente precedenti il referendum.

ART. 17 - MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SEGGIO ELETTORALE

1. Le caratteristiche del seggio, dei locali che lo ospitano, delle cabine elettorali e delle urne per le votazioni sono quelle previste per le consultazioni amministrative locali.

2. Il Sindaco del Comune o un suo delegato, all'ora fissata dal precedente art. 16, consegna all'Ufficio elettorale di sezione il materiale seguente:

- n. 2 copie delle liste elettorali del seggio;
- le schede elettorali in numero pari a quello degli elettori iscritti maggiorato del 10%;
- n. 2 copie del verbale delle operazioni elettorali;
- n. 3 matite copiative;
- n. 1 busta per contenere le schede elettorali di sezione;
- n. 1 busta per contenere la busta predetta, le schede non utilizzate e i verbali delle operazioni elettorali compilati;
- materiale di cancelleria nella quantità necessaria per un regolare funzionamento del seggio elettorale.

ART. 18 - OPERAZIONI DI VOTO

1. Le sezioni elettorali sono allestite ed arredate a cura del Comune, secondo quanto previsto dai T.U. del 30.03.1957 n.761.

2. In ogni sezione elettorale si costituisce l'ufficio per il referendum alle ore 16.00 del giorno precedente la votazione.

Gli addetti del Comune provvedono a consegnare al Presidente il materiale di cui all'art.17.

3. I componenti dell'ufficio elettorale di sezione vidimano le schede elettorali

4. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi:

a) possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ogni comitato promotore o di sostegno, un rappresentante per ogni comitato per il rigetto dei quesiti referendari, designati dai referenti dei comitati stessi, nonché un capogruppo con apposito atto;

b) dette designazioni dovranno pervenire all'ufficio elettorale del comune prima dell'insediamento dei seggi.

5. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnato per ognuno di essi una scheda di colore diverso.

6. Le votazioni per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

7. L'elettore, munito di valido documento di identità personale, dopo essere stato identificato, vota tracciando sulle schede con la matita un segno sulla risposta prescelta. E' vietato apporre segnali di qualunque natura sulla scheda atti a rendere identificabile il votante; in casi del genere il voto è nullo.

8. I seggi sono aperti alle ore 7.00 per le operazioni preliminari. Le operazioni di voto hanno inizio entro le ore 8.00 e si concludono in un solo giorno alle ore 20.00, sono ammessi a votare gli elettori presenti in sala in quel momento.

ART. 19 - SCRUTINIO ED ADEMPIMENTI FINALI DEL SEGGIO

1. Al termine delle operazioni di voto, il Presidente e gli scrutatori provvedono immediatamente alle operazioni di spoglio delle schede e di compilazione del relativo verbale. Dette operazioni non potranno protrarsi oltre 9.30 del giorno successivo.
2. Concluse le operazioni di spoglio, il Presidente provvede ad inserire le schede utilizzate per la votazione nell'apposita busta che, chiusa e controfirmata sui lembi da tutti i componenti del seggio, dovrà essere inserita nella seconda busta unitamente alle schede elettorali non utilizzate ed ai verbali delle operazioni debitamente compilati e sottoscritti.
3. Il plico predetto, composto come sopra, chiuso e controfirmato sui lembi da tutti i componenti il seggio elettorale, dovrà essere consegnato al Segretario del Comune o ad un suo delegato che rilascerà ricevuta.

ART. 20 – VALIDITÀ DEL REFERENDUM

1. Il referendum è valido se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto.
2. Qualora il referendum sia da considerarsi nullo, non è ammessa la sua ripetizione per cinque anni sulle stesse proposte.
3. Il quesito o i quesiti sottoposti a referendum si intendono approvati se raggiunta la maggioranza dei voti validi espressi.

ART. 21 - PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

1. La Commissione Elettorale Comunale di Garanzia si riunisce nella giornata successiva allo spoglio delle schede per esaminare e verificare gli atti della votazione e provvede alla proclamazione del risultato con apposito verbale che viene trasmesso senza indugio al Sindaco. Copia del verbale viene trasmesso ai capigruppo consiliari, al rappresentante di ogni promotore e al rappresentante di ogni comitato per il rigetto dei quesiti referendari
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Eventuali ricorsi contro la proclamazione dovranno essere presentati alla Commissione Elettorale Comunale di Garanzia entro cinque giorni e su di essi deciderà inappellabilmente la Commissione stessa entro i successivi cinque giorni.
4. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
5. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguata motivazione, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati, come all'art. 63, comma 2 dello Statuto Comunale.

ART.22 - INFORMAZIONI DEI CITTADINI

1. Le decisioni del Consiglio Comunale sono rese note mediante avvisi pubblici e comunicati stampa.
2. Copia delle deliberazioni relative all'oggetto del referendum di iniziativa popolare è notificata ai rappresentanti dei comitati promotori.

ART.23 - PREVISIONE DI SPESA

1. Nel Bilancio annuale di Previsione è inserita, su specifico capitolo, la previsione di spesa nella misura necessario per lo svolgimento del referendum consultivo.

ART. 24 - NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale sui referendum.

ART. 25 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, ferma restando la pubblicazione della delibera di approvazione, entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.